



CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

LICENZA FIDA PASCOLO DEL _____

Prot. n. 2602 del 17.4.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta della ditta **AVIGLIANO GENNARO** nato a Padula il 26.04.1961 e residente in Padula alla Via Sant'Andrea- codice fiscale V6L6NR61D266226B -assunta al prot. gen.le dell'Ente in prot. n. 1288, del 18/02/2020;

VISTO il REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PASCOLI DEL COMUNE DI PADULA, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/09/2017;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 49 del 27/04/2011;

VISTA la nota dell'ASL SA/3-dipartimento di prevenzione-Area della Sanità Pubblica Veterinaria- n. 1957/DP del 6.2.2007, assunta al prot. gen.le dell'Ente in data 8.2.2007 al n. 1351;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 90 del 3.10.2007, avente ad oggetto: "Istituzione e aggiornamento del catasto comunale degli incendi boschivi a norma dell'O.P.C.M. n. 3606/2007, e l'allegato elenco delle particelle percorse dal fuoco;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute, del 28/05/2015: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi ;

VISTA la documentazione integrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

ATTESA la propria competenza ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

VISTA la L.R. n. 11 del 7.5.1996 e specificamente l'art. 18;

VISTA la L.R. n. 5/1999;

VISTA la legge 353/2000;

VISTO il verbale n.1 del 04/04/2020, della Commissione pascoli per l'anno 2000 ;

VISTO il decreto sindacale nomina responsabile Area Tecnica;

DA' LICENZA

Per quanto di propria competenza alla ditta **AVIGLIANO GENNARO** nato a Padula il 26.04.1961 e residente in Padula alla Via Sant'Andrea- codice fiscale V6L6NR61D266226B a far pascolare sulle particelle così contraddistinte:

foglio	particella	sup assegnata
29	6	00 63 55
29	19	00 33 30
29	20	07 59 39
29	40	02 86 00
29	41	00 15 93
29	44	00 23 21
29	58	00 15 37
29	71	00 48 99
29	106	01 99 70



CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

29	133	00 13 63
29	134	03 76 65
29	136	10 20 00
29	141	35 21 89
30	1	00 11 85
30	2	00 85 67
30	3	01 03 88
30	12	11 33 03
30	14	15 15 37
	TOT.	92 27 41

n. **336** capi di bestiame, pari ad un carico di **85,40 U.B.A.**, così suddiviso:

Tipo di bestiame	Numero capi
BOVINI con più di 2 anni di età	--49--
BOVINI con meno di 2 anni di età	---7--
BOVINI da 1 a 2 anni di età	-----
PECORE e CAPRE oltre 1 anno di età	--280--
AGNELLI e capretti da rimonta	-----
EQUINI sopra l'anno	-----
EQUINI sotto l'anno	-----

per l'anno **2020** e secondo le condizioni indicate nel Regolamento Usi Civici approvato con delibera di CC. N. 28 del 12/9/2018, le quali sono accettate integralmente con obbligo di piena osservanza.

DI STABILIRE che i predetti pascoli, come sopra indicati vengono assegnati quale conferma annuale a seguito di richiesta di parte e **comunque fino alla data del 30/06/2021**

Manda la presente al messo comunale per la notifica all'interessato:

- **AVIGLIANO GENNARO** nato a Padula il 26.04.1961 e residente in Padula alla Via Sant'Andrea -

Copia viene inviata:

1. al locale Comando di Polizia Municipale;
 2. alla locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato,
- per il controllo e la vigilanza di competenza.

Ai sensi del Regolamento Usi Civici approvato con delibera di C.C. n. N. 28 del 12/9/2018:

- L'esercizio di pascolo è soggetta all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Salerno e nel piano di assestamento forestale in concomitanza delle P.M.P.F. - art. 46 allegato "C" alla L.R. 11/96;
- Il pascolo è vietato sulle aree di cui all'art. 12;
- E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3;
- I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio e il divieto di fida propria per anni due;



CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

- E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, cos' come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca;
- Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati;
- La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 120 di bestiame ovino;
- L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabilito;
- La fida stabilita deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti;
- Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

AVVERTENZE:

La presente licenza ha la validità di anni uno e, pertanto, va rinnovata di anno in anno entro il **31 dicembre di ogni anno**, presentando apposita domanda al Comune di Padula secondo le modalità di cui all'art. 9 del citato Regolamento. In ottemperanza a quanto riportato nella citata nota dell'ASL SA/3 servizio Veterinario prot. 19057/DP del 6.2.2007 le disposizioni per la movimentazione sono le seguenti:

1. Il trasferimento sui pascoli del bestiame bovino, bufalino, ovicaprino, suino ed equino è consentito previo accertamento clinico favorevole, eseguito dal Veterinario Ufficiale nei tre giorni precedenti la partenza il cui esito è riportato sul Mod 7 "Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali", previsto dall'art. 42 del RPV;
2. Tutti gli ovicapri devono essere sottoposti a trattamento vaccinale contro la Blue_tongue nei tempi e nei modi previsti. Tali interventi vaccinali devono essere riportati sul citato mod 7;
3. Oltre che dal Mod 7 i bovini, bufalini e ovicapri devono essere scortati dal modello 2/33 che attesti che si tratti di allevamento ufficialmente indenne da TBC, BRC e LEB.
4. prima di trasferire il bestiame al pascolo, dovrà trasmettersi a questo Ente debita "comunicazione di trasferimento bestiame" indicando il periodo di pascolamento nelle località assegnate;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Michele TAMBURINI



